

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B****DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 29 novembre 2007

che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE

[notificata con il numero C(2007) 5777]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/777/CE)

(GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49)

Modificato da:

## Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► <b><u>M1</u></b>	Decisione 2008/638/CE della Commissione del 30 luglio 2008	L 207	24	5.8.2008
► <b><u>M2</u></b>	Decisione 2008/817/CE della Commissione del 22 ottobre 2008	L 283	49	28.10.2008
► <b><u>M3</u></b>	Decisione 2009/864/CE della Commissione del 30 novembre 2009	L 314	97	1.12.2009
► <b><u>M4</u></b>	Regolamento (UE) n. 925/2010 della Commissione del 15 ottobre 2010	L 272	1	16.10.2010
► <b><u>M5</u></b>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 536/2011 della Commissione del 1° giugno 2011	L 147	1	2.6.2011
► <b><u>M6</u></b>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 991/2011 della Commissione del 5 ottobre 2011	L 261	19	6.10.2011
► <b><u>M7</u></b>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 110/2012 della Commissione del 9 febbraio 2012	L 37	50	10.2.2012
► <b><u>M8</u></b>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 532/2012 della Commissione del 21 giugno 2012	L 163	1	22.6.2012
► <b><u>M9</u></b>	Decisione di esecuzione 2012/479/UE della Commissione del 14 agosto 2012	L 219	23	17.8.2012
► <b><u>M10</u></b>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1036/2012 della Commissione del 7 novembre 2012	L 308	13	8.11.2012
► <b><u>M11</u></b>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1162/2012 della Commissione del 7 dicembre 2012	L 336	17	8.12.2012
► <b><u>M12</u></b>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 88/2013 della Commissione del 31 gennaio 2013	L 32	8	1.2.2013
► <b><u>M13</u></b>	Decisione di esecuzione 2013/104/UE della Commissione del 21 febbraio 2013	L 51	16	23.2.2013
► <b><u>M14</u></b>	Decisione di esecuzione 2013/217/UE della Commissione dell'8 maggio 2013	L 129	38	14.5.2013
► <b><u>M15</u></b>	Regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione del 21 febbraio 2013	L 158	74	10.6.2013
► <b><u>M16</u></b>	Decisione di esecuzione 2013/292/UE della Commissione del 14 giugno 2013	L 164	27	18.6.2013
► <b><u>M17</u></b>	Decisione di esecuzione 2013/436/UE della Commissione del 13 agosto 2013	L 220	46	17.8.2013

► <b><u>M18</u></b>	Decisione di esecuzione 2014/175/UE della Commissione del 27 marzo 2014	L 95	31	29.3.2014
► <b><u>M19</u></b>	Decisione di esecuzione 2014/759/UE della Commissione del 29 ottobre 2014	L 311	78	31.10.2014
► <b><u>M20</u></b>	Decisione di esecuzione (UE) 2015/204 della Commissione del 6 febbraio 2015	L 33	45	10.2.2015
► <b><u>M21</u></b>	Decisione di esecuzione (UE) 2015/216 della Commissione del 10 febbraio 2015	L 36	11	12.2.2015
► <b><u>M22</u></b>	Decisione di esecuzione (UE) 2015/252 della Commissione del 13 febbraio 2015	L 41	52	17.2.2015
► <b><u>M23</u></b>	Decisione di esecuzione (UE) 2015/267 della Commissione del 17 febbraio 2015	L 45	19	19.2.2015
► <b><u>M24</u></b>	Decisione di esecuzione (UE) 2015/349 della Commissione del 2 marzo 2015	L 60	68	4.3.2015

Rettificata da:

- **C1** Rettifica, GU L 276 del 17.10.2008, pag. 50 (2007/777/CE)

**▼B****DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 29 novembre 2007**

**che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE**

*[notificata con il numero C(2007) 5777]*

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

**(2007/777/CE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera c),

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano <sup>(2)</sup>, in particolare la frase introduttiva dell'articolo 8, l'articolo 8, primo paragrafo, punto 1) dell'articolo 8, l'articolo 8, paragrafo 4), l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 9, paragrafo 4, lettere b) e c),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2005/432/CE della Commissione, del 3 giugno 2005, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e abroga le decisioni 97/41/CE, 97/221/CE e 97/222/CE <sup>(3)</sup> fissa le norme sanitarie e di polizia sanitaria e le condizioni di certificazione per l'importazione nella Comunità di partite di determinati prodotti a base di carne, come pure gli elenchi dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di tali prodotti.

<sup>(1)</sup> GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 445/2004 della Commissione (GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 60).

<sup>(2)</sup> GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

<sup>(3)</sup> GU L 151 del 14.6.2005, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).

**▼B**

- (2) La decisione 2005/432/CE, modificata dalla decisione 2006/801/CE <sup>(1)</sup> della Commissione, tiene conto delle condizioni sanitarie e delle definizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari <sup>(2)</sup>, al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale <sup>(3)</sup> e al regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale <sup>(4)</sup>.
- (3) L'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 contiene definizioni a parte per i prodotti a base di carne e per stomaci, vesciche e intestini trattati.
- (4) I trattamenti specifici previsti per ogni paese terzo dalla decisione 2005/432/CE sono fissati in base ai trattamenti di cui alla direttiva 2002/99/CE al fine di eliminare il potenziale rischio presentato, per la salute degli animali, dalle carni fresche utilizzate nella preparazione di prodotti a base di carne. Dal punto di vista della sanità animale, gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati presentano lo stesso rischio dei prodotti a base di carne. Essi debbono quindi essere sottoposti agli stessi trattamenti specifici previsti nella decisione 2005/432/CE ed essere in seguito soggetti alla certificazione veterinaria armonizzata per la loro importazione nella Comunità.
- (5) Le condizioni di polizia sanitaria per l'importazione di budella nell'UE sono fissate dalla decisione 2003/779/CE <sup>(5)</sup>. Di conseguenza, i prodotti contemplati dalla decisione 2003/779/CE devono essere esclusi dalla definizione dei prodotti a base di carne, e stomaci, vesciche e intestini trattati di cui alla presente decisione.
- (6) La decisione 2004/432/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio <sup>(6)</sup>, contiene un elenco dei paesi terzi autorizzati ad esportare nella Comunità in base ai loro piani approvati di sorveglianza dei residui.

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 25.11.2006, pag. 26.

<sup>(2)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

<sup>(4)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio.

<sup>(5)</sup> GU L 285 dell'1.11.2003, pag. 38. Decisione modificata dalla decisione 2004/414/CE (GU L 151 del 30.4.2004, pag. 56).

<sup>(6)</sup> GU L 154 del 30.4.2004, pag. 44. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/362/CE (GU L 138 del 30.5.2007, pag. 18).

**▼B**

- (7) La direttiva 97/78/CE <sup>(1)</sup> del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, stabilisce (ai fini dell'importazione e del transito di prodotti di origine animale nella Comunità) norme relative ai controlli veterinari sui prodotti animali introdotti nella Comunità dai paesi terzi, compresi alcuni requisiti di certificazione.
- (8) Data la situazione geografica di Kaliningrad e considerati i problemi climatici che rendono inagibili alcuni porti in determinati periodi dell'anno, è necessario stabilire condizioni specifiche per il transito attraverso la Comunità di partite di prodotti a base di carne dirette in Russia e da essa provenienti.
- (9) La decisione 2001/881/CE <sup>(2)</sup> della Commissione, del 7 dicembre 2001, che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e che aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione, specifica i posti d'ispezione frontaliere autorizzati a controllare il transito nella Comunità di partite di prodotti a base di carne dirette in Russia e da essa provenienti.
- (10) L'allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche <sup>(3)</sup>, stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni carni fresche di taluni animali. Nell'allegato II di tale decisione l'Islanda figura come paese autorizzato ad esportare le carni fresche di taluni animali. Occorre quindi autorizzare l'importazione dall'Islanda, senza trattamenti specifici, di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati.
- (11) Nell'allegato 11 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli <sup>(4)</sup> figurano le misure sanitarie e zootecniche applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali. I trattamenti applicabili ai prodotti a base di carne e a stomaci, vesciche e intestini trattati provenienti dalla Confederazione svizzera devono essere conformi all'accordo in questione. Di conseguenza, non è necessario indicare tali trattamenti nell'allegato alla presente decisione.

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

<sup>(2)</sup> GU L 326 dell'11.12.2006, pag. 44. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/276/CE (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 34).

<sup>(3)</sup> GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

<sup>(4)</sup> GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

**▼B**

- (12) L'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili<sup>(1)</sup> è stato modificato dal regolamento (CE) n. 722/2007 della Commissione, del 25 giugno 2007, che modifica gli allegati II, V, VI, VIII, IX e XI del regolamento (CE) n. 999/2001<sup>(2)</sup> e dal regolamento (CE) n. 1275/2007<sup>(3)</sup> che modifica l'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Occorre prevedere nel certificato nuove prescrizioni in merito alla qualifica sanitaria relativa alla BSE dei paesi terzi per l'esportazione verso la Comunità di prodotti a base di carne e di intestini trattati.
- (13) La decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE<sup>(4)</sup> suddivide i paesi o le regioni in tre gruppi: rischio di BSE trascurabile, rischio di BSE controllato e rischio di BSE indeterminato. Nel certificato occorre fare riferimento a questo elenco.
- (14) A fini di chiarezza della legislazione comunitaria, la decisione 2005/432/CE della Commissione va abrogata e sostituita dalla presente decisione.
- (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

**Oggetto e campo di applicazione**

1. La presente decisione fissa le norme sanitarie e di polizia sanitaria applicabili alle importazioni, al transito e al deposito, nella Comunità, di partite di:

- a) prodotti a base di carne di cui alla definizione contenuta al punto 7.1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004, nonché
- b) stomaci, vesciche e intestini trattati di cui al punto 7.9 dello stesso allegato, che sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui all'allegato II, parte 4, della presente decisione.

<sup>(1)</sup> GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 727/2007 (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 8).

<sup>(2)</sup> GU L 164 del 26.6.2007, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU L 284 del 30.10.2007, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84.

**▼B**

Le norme sono accompagnate dagli elenchi di paesi terzi in provenienza dei quali le importazioni sono autorizzate, nonché dai modelli dei certificati sanitari e di polizia sanitaria e dalle norme relative all'origine e ai trattamenti richiesti per tali importazioni.

2. La presente decisione lascia impregiudicate le decisioni 2004/432/CE e 2003/779/CE.

*Articolo 2***Condizioni riguardanti le specie e gli animali**

Gli Stati membri garantiscono che sono importate nella Comunità soltanto le partite di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati ottenuti da carni o da prodotti a base di carne delle specie o degli animali seguenti:

- a) pollame: polli, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici, allevati o tenuti in cattività per la riproduzione, per la produzione di carne o di uova destinate al consumo o al ripopolamento della selvaggina da penna;
- b) animali domestici delle seguenti specie: bovini, compresi *Bubalus bubalis* e *Bison bison*, suini, ovini, caprini e solipedi;
- c) conigli e lepri e selvaggina d'allevamento, di cui al punto 1.6 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004;
- d) selvaggina selvatica, di cui al punto 1.5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004.

*Articolo 3***Condizioni di polizia veterinaria relative all'origine e al trattamento di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati**

Gli Stati membri autorizzano le importazioni nella Comunità di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati che:

**▼C1**

- a) soddisfano le condizioni riguardanti l'origine e il trattamento di cui all'allegato I, punti 1 o 2; nonché

**▼B**

- b) sono originari dei paesi terzi e di parti di paesi terzi seguenti:
  - i) paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 2, e le parti dei paesi terzi elencate nella parte 1 del medesimo allegato, qualora si tratti di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati cui non si applica il trattamento specifico di cui all'allegato I, punto 1, lettera b);

**▼B**

- ii) paesi terzi elencati nell'allegato II, parti 2 e 3, e le parti dei paesi terzi elencate nella parte 1 del medesimo allegato, qualora si tratti di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati cui si applica il trattamento specifico di cui all'allegato I, punto 2, lettera a), sub ii).

*Articolo 4*

**Condizioni di polizia sanitaria relative alla carne fresca utilizzata nella produzione di prodotti a base di carne e a stomaci, vesciche e intestini trattati destinati ad essere importati nella Comunità e certificati sanitari e di polizia sanitaria**

Gli Stati membri provvedono affinché:

- a) vengano importate nella Comunità unicamente le partite di prodotti a base di carne, e di stomaci, vesciche e intestini trattati ottenuti da carni fresche, definite al punto 1.10 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 e che soddisfino i requisiti comunitari di polizia sanitaria;
- b) vengano importate nella Comunità unicamente le partite di prodotti a base di carne, e di stomaci, vesciche e intestini trattati che soddisfino i requisiti del modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria di cui all'allegato III;
- c) le partite in questione siano accompagnate dal certificato, debitamente compilato e firmato dal veterinario ufficiale del paese terzo di spedizione.

*Articolo 5*

**Partite di prodotti a base di carne, e di stomaci, vesciche e intestini trattati in transito o in deposito nella Comunità**

Gli Stati membri garantiscono che le partite di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati, introdotte nella Comunità e destinate a un paese terzo, immediatamente dopo il transito o dopo il deposito in conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, o dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, e non destinate all'importazione nella Comunità, rispettino i seguenti requisiti:

- a) provengono dal territorio di un paese terzo o da una parte di esso, di cui all'elenco dell'allegato II e sono state sottoposte al trattamento minimo previsto ai fini dell'importazione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati delle specie in esso contemplate;
- b) soddisfano le specifiche condizioni di polizia sanitaria previste per le specie interessate, indicate nei modelli di certificato sanitario e di polizia sanitaria di cui all'allegato III;



**▼B**

- c) sono accompagnate da un certificato di polizia sanitaria conforme al modello di cui all'allegato IV, debitamente firmato da un veterinario ufficiale del paese terzo interessato;
- d) la loro ammissione al transito o al deposito, a seconda dei casi, è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata nella Comunità.

*Articolo 6***Deroga per alcune destinazioni in Russia**

1. In deroga all'articolo 5, gli Stati membri autorizzano il transito nella Comunità, su strada o ferrovia, tra i posti d'ispezione frontalieri comunitari riconosciuti indicati nell'allegato della decisione 2001/881/CE, di partite di prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati provenienti dalla Russia e ad essa destinate direttamente o attraverso un altro paese terzo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata nella Comunità il veterinario ufficiale dell'autorità competente sigilla la partita con un sigillo numerato progressivamente;
- b) i documenti di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE, che accompagnano la partita, recano il timbro «SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA CE VERSO LA RUSSIA», apposto dal veterinario ufficiale dell'autorità competente del posto d'ispezione frontaliero di entrata nella Comunità;
- c) devono essere soddisfatti i requisiti procedurali di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE;
- d) l'ammissione della partita al transito è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale dell'autorità competente responsabile del posto d'ispezione frontaliero di entrata nella Comunità.

2. Gli Stati membri non autorizzano operazioni di scarico o di deposito nella Comunità, secondo quanto disposto dall'articolo 12, paragrafo 4, o dall'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, delle partite di cui sopra.

3. Gli Stati membri vegliano affinché l'autorità competente effettui regolarmente controlli per accertare che il numero di partite e i quantitativi di prodotti a base di carne, o di stomaci, vesciche e intestini trattati provenienti dalla Russia o diretti in Russia dalla Comunità corrispondano al numero e ai quantitativi introdotti nella Comunità.

**▼M16***Articolo 6 bis***Deroga per il transito attraverso la Croazia di partite provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi**

1. In deroga all'articolo 5, il transito diretto su strada attraverso l'Unione, tra il posto d'ispezione frontaliero di Nova Sela e il posto d'ispezione frontaliero di Ploče, di partite provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi è autorizzato purché siano rispettate le condizioni seguenti:

- a) la partita è sigillata dal veterinario ufficiale nel posto d'ispezione frontaliero di entrata nell'Unione con un sigillo numerato progressivamente;

**▼ M16**

- b) i documenti che accompagnano la partita, di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE, recano su ogni pagina la dicitura «UNICAMENTE PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L'UE A DESTINAZIONE DI PAESI TERZI» apposta con un timbro dal veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero di entrata;
  - c) i requisiti procedurali di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE sono soddisfatti;
  - d) l'ammissione al transito della partita è certificata dal veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero di entrata sul documento veterinario comune di entrata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione <sup>(1)</sup>.
2. Lo scarico o il deposito di tali partite, quali definiti all'articolo 12, paragrafo 4, o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, non sono autorizzati sul territorio dell'Unione.
3. L'autorità competente effettua controlli regolari al fine di verificare che il numero di partite e i quantitativi di prodotti in uscita dall'Unione corrispondano al numero e ai quantitativi in entrata nell'Unione.

**▼ B***Articolo 7***Disposizione transitoria**

Le partite per le quali i certificati veterinari sono stati rilasciati prima del 1° maggio 2008 in conformità dei modelli di cui alla decisione 2005/432/CE sono accettati per le importazioni nella Comunità fino al 1° giugno 2008.

*Articolo 8***Abrogazione**

La decisione 2005/432/CE è abrogata.

*Articolo 9***Data di applicazione**

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° dicembre 2007.

*Articolo 10***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

<sup>(1)</sup> GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11.

**▼B***ALLEGATO I*

1. I prodotti a base di carne, e stomaci, vesciche e intestini trattati originari di paesi terzi o di parti di paesi terzi di cui all'articolo 3, lettera b), sub i) della presente decisione devono:
  - a) contenere carni che soddisfano le condizioni di importazione nella Comunità come carni fresche di cui al punto 1.10 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004, nonché
  - b) essere ottenuti da una o più specie o da uno o più animali che hanno subito un trattamento non specifico conformemente all'allegato II, punto A, parte 4 della presente decisione.
2. I prodotti a base di carne, e stomaci, vesciche e intestini trattati originari di paesi terzi o di parti di paesi terzi di cui all'articolo 3, lettera b), sub ii) soddisfano le condizioni dei seguenti punti a), b) o c):
  - a) i prodotti a base di carne e/o stomaci, vesciche e intestini trattati devono:
    - i) contenere carne e/o prodotti a base di carne di un'unica specie o animale, conformemente a quanto precisato nella colonna pertinente dell'allegato II, parti 2 e 3, con indicazione della specie o dell'animale di cui trattasi, nonché
    - ii) essere stati sottoposti almeno al trattamento specifico prescritto per le carni di quella specie o animale, secondo quanto precisato nell'allegato II, parte 4;
  - b) i prodotti a base di carne e/o stomaci, vesciche e intestini trattati devono:
    - i) contenere (come precisato nella colonna pertinente dell'allegato II, parti 2 e 3) carni fresche, semilavorate o trasformate di più specie o animali miscelate prima di essere sottoposte al trattamento finale di cui all'allegato II, parte 4, nonché
    - ii) essere stati sottoposti al trattamento finale di cui sub i) che deve essere almeno equivalente al trattamento più rigoroso indicato nell'allegato II, parte 4, per le carni delle specie o degli animali interessati, come precisato nella colonna pertinente dell'allegato II, parti 2 e 3;
  - c) i prodotti finali a base di carne e/o stomaci, vesciche e intestini trattati devono:
    - i) essere preparati mediante miscelazione di carni trattate o di stomaci, vesciche e intestini trattati di una o più specie o di uno o più animali, nonché
    - ii) essere stati sottoposti al trattamento finale di cui sub i) che deve essere almeno equivalente al trattamento più rigoroso indicato nell'allegato II, parte 4, per le specie o gli animali interessati, come precisato nella colonna pertinente dell'allegato II, parti 2 e 3 per ciascun ingrediente carneo del prodotto a base di carne e degli stomaci, delle vesciche e degli intestini trattati.
3. I trattamenti di cui all'allegato II, parte 4, rappresentano le condizioni minime accettabili, ai fini di polizia sanitaria, di trasformazione dei prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati delle specie o degli animali pertinenti provenienti dai paesi terzi o dalle parti dei paesi terzi elencati nell'allegato II.

**▼B**

Peraltro, ove a titolo della decisione 79/542/CEE l'importazione di frattaglie non sia autorizzata a motivo di norme restrittive di polizia sanitaria, le frattaglie in questione possono essere importate come prodotto a base di carne oppure come stomaco, vescica o intestino trattati od essere utilizzate in un prodotto a base di carne, a condizione che sia stato eseguito il trattamento di cui all'allegato II, parte 2 o che siano soddisfatte le condizioni comunitarie di polizia sanitaria.

Inoltre, uno stabilimento di un paese figurante nell'allegato II può essere autorizzato a produrre prodotti a base di carne o stomaci, vesciche e intestini trattati che abbiano subito i trattamenti B, C o D di cui all'allegato II, parte 4, anche se lo stabilimento è situato in un paese terzo o in una parte di paese terzo da cui non sono autorizzate le importazioni di carni fresche nella Comunità, purché siano soddisfatte le condizioni comunitarie di polizia sanitaria.

▼ **B**

## ALLEGATO II

▼ **M11**

## PARTE 1

## Territori regionalizzati dei paesi elencati nelle parti 2 e 3

Paese	Territorio		Delimitazione del territorio
	Codice ISO	Versione	
Argentina	AR	01/2004	Intero paese
	AR-1	01/2004	L'intero paese, escluse le province di Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego per le specie di cui al regolamento (UE) n. 206/2010.
	AR-2	01/2004	Le province di Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego per le specie di cui al regolamento (UE) n. 206/2010.
Brasile	BR	01/2004	Intero paese
	BR-1	01/2005	Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul
	BR-2	01/2005	Parti dello Stato del Mato Grosso do Sul (esclusi i comuni di Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde del Mato Grosso e Corumbá); Stato del Paraná; Stato di São Paulo; parte dello Stato di Minas Gerais (escluse le circoscrizioni regionali di Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucaí, Setelagoas e Bambuí); Stato di Espírito Santo; Stato del Rio Grande do Sul; Stato di Santa Catarina; Stato di Goiás; parte dello Stato del Mato Grosso, comprendente: l'unità regionale di Cuiabá (esclusi i comuni di Santo Antônio do Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Poconé e Barão de Melgaço); l'unità regionale di Cáceres (escluso il comune di Cáceres); l'unità regionale di Lucas do Rio Verde; l'unità regionale di Rondonópolis (escluso il comune di Itiquiora); l'unità regionale di Barra do Garça e l'unità regionale di Barra do Burges.
	BR-3	01/2005	Stati di Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo
Canada	CA	01/2014	Intero paese
	CA-1	01/2014	L'intero paese del Canada, esclusa la zona CA-2
	CA-2	01/2014	Zona del Canada descritta come «zona di controllo primario» situata nell'ambito dei seguenti confini: — a ovest, l'oceano Pacifico — a sud, il confine con gli Stati Uniti d'America — a nord, l'autostrada 16 — a est, il confine tra le province della Columbia britannica e di Alberta

▼ **M20**

▼ **M11**

Paese	Territorio		Delimitazione del territorio
	Codice ISO	Versione	
Cina	CN	01/2007	Intero paese
	CN-1	01/2007	Provincia di Shandong
Malaysia	MY	01/2004	Intero paese
	MY-1	01/2004	Unicamente la Malaysia peninsulare (occidentale)
Namibia	NA	01/2005	Intero paese
	NA-1	01/2005	Zone situate a sud del cordone sanitario che va da Palgrave Point a ovest fino a Gam a est
Russia	RU	04/2012	Intero paese
	RU-1	04/2012	L'intero paese tranne la regione di Kaliningrad
	RU-2	04/2012	La regione di Kaliningrad

▼ **M24**

Stati Uniti	US	1/2014	L'intero paese
	US-1	1/2014	L'intero territorio degli Stati Uniti, esclusa la zona US-2.
	US-2	1/2014	La superficie degli Stati Uniti corrispondente a: l'intero territorio dello Stato di Washington; Douglas County e Malheur County nello Stato dell'Oregon; Canyon County e Payette County nello Stato dell'Idaho; Stanislaus County e Tuolumne County nello Stato della California.

▼ **M11**

Sud Africa	ZA	01/2005	Intero paese
	ZA-1	01/2005	L'intero paese, tranne: la parte della zona di controllo dell'afta epizootica situata nelle regioni veterinarie delle province di Mpumalanga e settentrionali, il distretto di Ingwavuma nella regione veterinaria del Natal e nella zona alla frontiera con il Botswana a est dei 28° di longitudine e il distretto di Camperdown, nella provincia di KwaZulu-Natal.

## ▼M4

## PARTE 2

## Paesi terzi o parti dei paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati

(cfr. la parte 4 del presente allegato per l'interpretazione dei codici utilizzati nella tabella)

Codice ISO	Paese d'origine o relativa parte	1. Bovini domestici 2. Artiodattili di allevamento (esclusi i suini)	Ovini/capri domestici	1. Suini domestici 2. Artiodattili di allevamento (suini)	Solipedi domestici	1. Pollame 2. Selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti)	Ratiti di allevamento	Conigli domestici e leporidi di allevamento	Artiodattili selvatici (esclusi i suini)	Suini selvatici	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Volatili selvatici	Mammiferi selvatici terrestri (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
AR	Argentina AR	C	C	C	A	A	A	A	C	C	XXX	A	D	XXX
	Argentina AR-1 <sup>(1)</sup>	C	C	C	A	A	A	A	C	C	XXX	A	D	XXX
	Argentina AR-2 <sup>(1)</sup>	A <sup>(2)</sup>	A <sup>(2)</sup>	C	A	A	A	A	C	C	XXX	A	D	XXX
AU	Australia	A	A	A	A	D	D	A	A	A	XXX	A	D	A
BH	Bahrein	B	B	B	B	XXX	XXX	A	C	C	XXX	A	XXX	XXX
BR	Brasile	XXX	XXX	XXX	A	D	D	A	XXX	XXX	XXX	A	D	XXX
	Brasile BR-1	XXX	XXX	XXX	A	XXX	A	A	XXX	XXX	XXX	A	A	XXX
	Brasile BR-2	C	C	C	A	D	D	A	C	XXX	XXX	A	D	XXX
	Brasile BR-3	XXX	XXX	XXX	A	A	XXX	A	XXX	XXX	XXX	A	D	XXX
BW	Botswana	B	B	B	B	XXX	A	A	B	B	A	A	XXX	XXX
BY	Bielorussia	C	C	C	B	XXX	XXX	A	C	C	XXX	A	XXX	XXX
CA	Canada CA	A	A	A	A	XXX	XXX	A	A	A	XXX	A	XXX	A
	Canada CA-1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	XXX	A	A	A
	Canada CA-2	A	A	A	A	D	D	A	A	A	XXX	A	D	A

## ▼M20

▼ **M4**

Codice ISO	Paese d'origine o relativa parte	1. Bovini domestici 2. Artiodattili di allevamento (esclusi i suini)	Ovini/capri domestici	1. Suini domestici 2. Artiodattili di allevamento (suini)	Solipedi domestici	1. Pollame 2. Selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti)	Ratiti di allevamento	Conigli domestici e leporidi di allevamento	Artiodattili selvatici (esclusi i suini)	Suini selvatici	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Volatili selvatici	Mammiferi selvatici terrestri (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
CH	Svizzera (*)													
CL	Cile	A	A	A	A	A	A	A	B	B	XXX	A	A	XXX
CN	Cina	B	B	B	B	B	B	A	B	B	XXX	A	B	XXX
	Cina CN-1	B	B	B	B	D	B	A	B	B	XXX	A	B	XXX
CO	Colombia	B	B	B	B	XXX	A	A	B	B	XXX	A	XXX	XXX
ET	Etiopia	B	B	B	B	XXX	XXX	A	B	B	XXX	A	XXX	XXX
GL	Groenlandia	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	A	XXX	XXX	XXX	A	A	A
HK	Hong Kong	B	B	B	B	D	D	A	B	B	XXX	A	XXX	XXX
▼ <b>M15</b>														
▼ <b>M21</b>														
IL (****)	Israele	B	B	B	B	D	D	A	B	B	XXX	A	D	XXX
▼ <b>M4</b>														
IN	India	B	B	B	B	XXX	XXX	A	B	B	XXX	A	XXX	XXX
IS	Islanda	A	A	B	A	A	A	A	A	B	XXX	A	A	XXX
▼ <b>M23</b>														
JP	Giappone	A	XXX	B	XXX	D	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
▼ <b>M4</b>														
KE	Kenya	B	B	B	B	XXX	XXX	A	B	B	XXX	A	XXX	XXX
KR	Corea del Sud	XXX	XXX	XXX	XXX	D	D	A	XXX	XXX	XXX	A	D	XXX



▼ **M4**

Codice ISO	Paese d'origine o relativa parte	1. Bovini domestici 2. Artiodattili di allevamento (esclusi i suini)	Ovini/capri- prini do- mestici	1. Suini dome- stici 2. Artiodattili di allevamento (suini)	Solipedi domestici	1. Pollame 2. Selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti)	Ratiti di alleva- mento	Conigli domestici e leporidi di alleva- mento	Artiodattili selvatici (esclusi i suini)	Suini selva- tici	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Volatili selvatici	Mammiferi selvatici terrestri (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
MA	Marocco	B	B	B	B	XXX	XXX	A	B	B	XXX	A	XXX	XXX
ME	Montenegro	A	A	D	A	D	D	A	D	D	XXX	A	XXX	XXX
MG	Madagascar	B	B	B	B	D	D	A	B	B	XXX	A	D	XXX
MK	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (**)	A	A	B	A	XXX	XXX	A	B	B	XXX	A	XXX	XXX
MU	Maurizio	B	B	B	B	XXX	XXX	A	B	B	XXX	A	XXX	XXX
▼ <b>M14</b>														
MX	Messico	A	D	D	A	B	B	A	D	D	XXX	A	B	XXX
▼ <b>M4</b>														
MY	Malaysia MY	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	Malaysia MY-1	XXX	XXX	XXX	XXX	D	D	A	XXX	XXX	XXX	A	D	XXX
NA	Namibia (1)	B	B	B	B	D	A	A	B	B	A	A	D	XXX
NC	Nuova Caledonia	A	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	A	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
NZ	Nuova Zelanda	A	A	A	A	A	A	A	A	A	XXX	A	A	A
PY	Paraguay	C	C	C	B	XXX	XXX	A	C	C	XXX	A	XXX	XXX
RS	Serbia (***)	A	A	D	A	D	D	A	D	D	XXX	A	XXX	XXX

▼ M4

Codice ISO	Paese d'origine o relativa parte	1. Bovini domestici 2. Artiodattili di allevamento (esclusi i suini)	Ovini/capri- prini do- mestici	1. Suini dome- stici 2. Artiodattili di allevamento (suini)	Solipedi domestici	1. Pollame 2. Selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti)	Ratiti di allevamento	Conigli domestici e leporidi di allevamento	Artiodattili selvatici (esclusi i suini)	Suini selvatici	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Volatili selvatici	Mammiferi selvatici terrestri (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
▼ <u>M17</u>														
RU	Russia RU	XXX	XXX	XXX	XXX	A	XXX	A	C	C	XXX	A	XXX	A
	Russia (³) RU-1	C	C	C	B	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	Russia RU-2	C o D1	C o D1	C	B	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
▼ <u>M4</u>														
SG	Singapore	B	B	B	B	D	D	A	B	B	XXX	A	XXX	XXX
SZ	Swaziland	B	B	B	B	XXX	XXX	A	B	B	A	A	XXX	XXX
TH	Thailandia	B	B	B	B	A	A	A	B	B	XXX	A	D	XXX
TN	Tunisia	C	C	B	B	A	A	A	B	B	XXX	A	D	XXX
TR	Turchia	XXX	XXX	XXX	XXX	D	D	A	XXX	XXX	XXX	A	D	XXX
▼ <u>M12</u>														
UA	Ucraina	XXX	XXX	XXX	XXX	A	A	A	XXX	XXX	XXX	A	A	XXX
▼ <u>M22</u>														
US	Stati Uniti US	A	A	A	A	XXX	XXX	A	A	A	XXX	A	XXX	XXX
	Stati Uniti US-1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	XXX	A	A	XXX
	Stati Uniti US-2	A	A	A	A	D	D	A	A	A	XXX	A	D	XXX
▼ <u>M4</u>														
UY	Uruguay	C	C	B	A	D	A	A	XXX	XXX	XXX	A	D	XXX

▼ **M4**

Codice ISO	Paese d'origine o relativa parte	1. Bovini domestici 2. Artiodattili di allevamento (esclusi i suini)	Ovini/caprini domestici	1. Suini domestici 2. Artiodattili di allevamento (suini)	Solipedi domestici	1. Pollame 2. Selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti)	Ratiti di allevamento	Conigli domestici e leporidi di allevamento	Artiodattili selvatici (esclusi i suini)	Suini selvatici	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Volatili selvatici	Mammiferi selvatici terrestri (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
▼ <b>M7</b> ZA	Sud Africa <sup>(1)</sup>	C	C	C	A	D	D	A	C	C	A	A	D	XXX
▼ <b>M4</b> ZW	Zimbabwe <sup>(1)</sup>	C	C	B	A	D	A	A	B	B	XXX	A	D	XXX

<sup>(1)</sup> Cfr. la parte 3 del presente allegato per i requisiti minimi di trattamento per i prodotti a base di carne essiccati (biltong) e pastorizzati.

<sup>(2)</sup> Per i prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati preparati da carni fresche di animali macellati dopo il 1° marzo 2002.

► **M11** <sup>(3)</sup> Solo per il transito attraverso l'Unione europea. ◀

<sup>(\*)</sup> Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli.

<sup>(\*\*)</sup> Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese che verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso sulla questione alle Nazioni Unite.

<sup>(\*\*\*)</sup> Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

► **M21** <sup>(\*\*\*\*)</sup> Nel seguito inteso come lo Stato di Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la Striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania. ◀

XXX Non è redatto alcun certificato e non sono autorizzati i prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati contenenti carni di questa specie.

▼ **M3****PARTE 3**

**Paesi terzi o parti di paesi terzi non autorizzati per talune specie in base al trattamento generico (A), dai quali è però autorizzata l'importazione nella Comunità di prodotti a base di carne essiccati (biltong/jerky) e pastorizzati**

Codice ISO	Paese d'origine o relativa parte	1. Bovini domestici 2. Artiodattili di allevamento (esclusi i suini)	Ovini/caprini domestici	1. Suini domestici 2. Artiodattili di allevamento (suini)	Solipedi domestici	1. Pollame 2. Selvaggina da penna di allevamento	Ratiti	Conigli domestici e leporidi di allevamento	Artiodattili selvatici (esclusi i suini)	Suini selvatici	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Volatili selvatici	Mammiferi selvatici terrestri (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
AR	Argentina — AR	F	F	XXX	XXX	XXX	XXX	A	XXX	XXX	XXX	A	XXX	XXX
▼ <b>M13</b>														
BR	Brasile BR-2	E o F	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
▼ <b>M3</b>														
NA	Namibia	XXX	XXX	XXX	XXX	E	E	A	XXX	XXX	A	A	E	XXX
	Namibia NA-1	E	E	XXX	XXX	E	E	A	XXX	XXX	A	A	E	
UY	Uruguay	E	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
▼ <b>M7</b>														
ZA	Sud Africa	XXX	XXX	XXX	XXX	D	D	A	XXX	XXX	A	A	D	XXX
	Sud Africa ZA-1	E	E	XXX	XXX	XXX	XXX	A	E	XXX	A	A	XXX	XXX
▼ <b>M3</b>														
ZW	Zimbabwe	XXX	XXX	XXX	XXX	E	E	A	XXX	XXX	E	A	E	XXX

XXX Non viene redatto alcun certificato e non sono autorizzate le importazioni nella Comunità di biltong/jerky e di prodotti a base di carne pastorizzati a meno che il paese interessato sia autorizzato nella parte 2 per il trattamento «A» relativamente alle specie in questione.

**▼B****PARTE 4****Interpretazione dei codici utilizzati nelle tabelle delle parti 2 e 3**

## TRATTAMENTI DI CUI ALL'ALLEGATO I

*Trattamento generico*

A = Nessuna temperatura minima specificata o nessun trattamento di altro tipo fissato a fini sanitari per i prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini. Ciononostante la carne di tali prodotti a base di carne, e stomaci, vesciche e intestini trattati deve essere stata sottoposta a un trattamento tale che la sua superficie di taglio non abbia più le caratteristiche della carne fresca; inoltre la carne fresca utilizzata deve essere conforme alle norme di polizia sanitaria applicabili alle esportazioni di carni fresche verso la Comunità.

*Trattamenti specifici - enumerati in ordine decrescente di rigidità:*

- B = Trattamento in recipiente ermetico con un valore  $F_0$  pari o superiore a tre.
- C = Durante la lavorazione del prodotto le carni e/o stomaci, vesciche e intestini devono raggiungere una temperatura di almeno 70 °C nell'intera massa.
- D = Durante la lavorazione del prodotto le carni e/o stomaci, vesciche e intestini devono raggiungere una temperatura di almeno 70 °C nell'intera massa, oppure per il prosciutto crudo è necessario un processo di fermentazione naturale e stagionatura di almeno nove mesi che produca come risultato i seguenti valori:
- $A_w$  non superiore a 0,93,
  - pH non superiore a 6,0.

**▼M17**

D1 = Cottura accurata delle carni, precedentemente disossate e sgrassate, sottoposte a riscaldamento in modo da mantenere una temperatura interna pari o superiore a 70 °C per almeno 30 minuti.

**▼B**

- E = Per le carni essiccate (*biltong*) o prodotti assimilati, un trattamento che produca come risultato i seguenti valori:
- $A_w$  non superiore a 0,93,
  - pH non superiore a 6,0.
- F = Trattamento termico in virtù del quale la carne mantenga una temperatura di almeno 65 °C al centro della massa per un tempo sufficiente a raggiungere un valore di pastorizzazione (pv) pari o superiore a 40.

▼ **M18**

## ALLEGATO III

**Modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria relativo a taluni prodotti a base di carne e a stomaci, vesciche e intestini trattati provenienti da paesi terzi e destinati all'Unione europea**

PAESE		Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE						
Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore Nome  Indirizzo Paese Telefono				I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a. Numero di riferimento TRACES	
					I.3. Autorità centrale competente			
					I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome  Indirizzo Paese Telefono				I.6. Persona responsabile della spedizione nell'UE			
	I.7. Paese di origine		Codice ISO		I.8. Regione di origine		Codice	
	I.9. Paese di destinazione		Codice ISO		I.10. Regione di destinazione		Codice	
	I.11. Luogo di origine  Nome Indirizzo Numero di riconoscimento				I.12. Luogo di destinazione			
	I.13. Luogo di carico  Indirizzo Numero di riconoscimento				I.14. Data di partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto  Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Documento				I.16. PIF di entrata nell'UE			
					I.17. Numero/i CITES			
I.18. Descrizione della merce						I.19. Codice della merce (codice SA)		
						I.20. Quantità		
I.21. Temperatura dei prodotti  Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerati <input type="checkbox"/> Congelati <input type="checkbox"/>						I.22. Numero di colli		
I.23. Numero del sigillo/container						I.24. Tipo di imballaggio		
I.25. Merce certificata per:  Consumo umano <input type="checkbox"/>								
I.26. Per il transito verso un paese terzo attraverso l'UE				I.27. Per l'importazione o l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>				
I.28. Identificazione della merce  Specie (nome scientifico)      Natura della merce      Macello      Impianto di produzione      Deposito frigorifero      Numero di colli      Tipo di imballaggio      Peso netto (kg)								

## ▼ M18

PAESE		Prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati per l'importazione	
Parte II: Certificazione	II.1. <b>Attestato di polizia sanitaria</b>	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:		
	II.1.1. Il prodotto a base di carne, gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati <sup>(1)</sup> di cui al presente certificato contengono i seguenti ingredienti carnei e sono conformi ai criteri sotto indicati:		
	Specie (A)	Trattamento (B)	Origine (C)
	<p>(A) Inserire il codice della specie di provenienza del prodotto a base di carne e degli stomaci, delle vesciche e degli intestini trattati. La legenda dei codici è la seguente: BOV = animali domestici della specie bovina (<i>Bos Taurus</i>, <i>Bison bison</i>, <i>Bubalus bubalis</i> e loro incroci); OVI = animali domestici della specie ovina (<i>Ovis aries</i>) e caprina (<i>Capra hircus</i>); EQI = animali domestici della specie equina (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i> e loro incroci); POR = animali domestici della specie suina (<i>Sus scrofa</i>); RAB = conigli domestici; PFG = pollame domestico e selvaggina da penna di allevamento; RUF = animali non domestici di allevamento diversi dai suidi e dai solipedi; RUW = animali non domestici in libertà diversi dai suini e dai solipedi; SUW = suidi non domestici in libertà; EQW = solipedi non domestici in libertà; WLP = lagomorfi selvatici; WGB = volatili selvatici.</p> <p>(B) Inserire A, B, C, D, E o F per il trattamento prescritto, secondo quanto precisato nell'allegato II, parti 2, 3 e 4, della decisione 2007/777/CE.</p> <p>(C) Inserire il codice ISO del paese di origine e, in caso di regionalizzazione in base alla normativa dell'Unione per i rispettivi ingredienti carnei, la regione come indicato nell'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE.</p> <p><sup>(2)</sup> II.1.2. Il prodotto a base di carne, gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati di cui al punto II.1.1. sono stati preparati con carni fresche di animali domestici della specie bovina (<i>Bos Taurus</i>, <i>Bison bison</i>, <i>Bubalus bubalis</i> e loro incroci); animali domestici della specie ovina (<i>Ovis aries</i>) e caprina (<i>Capra hircus</i>); animali domestici della specie equina (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i> e loro incroci), animali domestici della specie suina (<i>Sus scrofa</i>); animali non domestici di allevamento diversi dai suidi e dai solipedi; animali non domestici in libertà diversi dai suidi e dai solipedi; suidi non domestici in libertà; solipedi non domestici in libertà e carni fresche utilizzate nella produzione dei prodotti a base di carne:</p> <p><sup>(2)</sup> [II.1.2.1. sono stati sottoposti a un trattamento non specifico, come indicato e definito nell'allegato II, parte 4, punto A, della decisione 2007/777/CE e:</p> <p><sup>(2)</sup> [II.1.2.1.1. soddisfano le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria previste dai certificati veterinari pertinenti dell'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 e provengono da un paese terzo o da una sua parte, in caso di regionalizzazione in base alla normativa dell'Unione, come indicato nella relativa colonna dell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE.]</p> <p><sup>(2)</sup> oppure [II.1.2.1.1. provengono da uno Stato membro dell'Unione europea.]</p> <p><sup>(2)</sup> oppure [II.1.2.1. soddisfano le condizioni stabilite a norma della direttiva 2002/99/CE, sono stati ottenuti da animali provenienti da un'azienda non sottoposta alle restrizioni per le specifiche malattie menzionate nei certificati veterinari pertinenti dell'allegato II, parte 2, del regolamento (CE) n. 206/2010 ed entro un raggio di 10 km dalla quale non si sono verificati focolai di tali malattie negli ultimi 30 giorni, e sono stati sottoposti al trattamento specifico previsto per il paese terzo di origine o una sua parte, per le carni delle specie in questione, dall'allegato II, parti 2 o 3 a seconda dei casi, della decisione 2007/777/CE.]</p> <p><sup>(2)</sup> II.1.3. Il prodotto a base di carne, gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati di cui al punto II.1.1 sono stati preparati con carni fresche di pollame domestico, compresa la selvaggina da penna selvatica o di allevamento, che:</p> <p><sup>(2)</sup> [II.1.3.1. sono stati sottoposti a un trattamento non specifico, come indicato e definito nell'allegato II, parte 4, punto A, della decisione 2007/777/CE] e:</p> <p><sup>(2)</sup> [II.1.3.1.1. soddisfano le condizioni di polizia sanitaria stabilite dal regolamento (CE) n. 798/2008,]</p> <p><sup>(2)</sup> oppure [II.1.3.1.1. provengono da uno Stato membro dell'Unione europea che soddisfa le condizioni stabilite dall'articolo 3 della direttiva 2002/99/CE.]</p>		

▼ **M18**

PAESE	Prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati per l'importazione	
	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
	( <sup>2</sup> ) oppure [II.1.3.1. provengono da un paese terzo di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 e da aziende o, nel caso di selvaggina da penna selvatica abbattuta, da territori in cui, entro un raggio di 10 km compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o di malattia di Newcastle per almeno i 30 giorni precedenti e sono stati sottoposti al trattamento specifico previsto per paese terzo di origine o una sua parte, per le carni delle specie in questione, dall'allegato II, parte 2 o 3 a seconda dei casi, della decisione 2007/777/CE.]	
	( <sup>2</sup> ) oppure [II.1.3.1. provengono da un paese terzo di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 e da aziende o, nel caso di selvaggina da penna selvatica abbattuta, da territori in cui, entro un raggio di 10 km compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o di malattia di Newcastle per almeno i 30 giorni precedenti e sono stati sottoposti al trattamento specifico previsto nell'allegato II, parte 4, punti B, C o D, della decisione 2007/777/CE, a condizione che tale trattamento sia più rigoroso di quello previsto nell'allegato II, parti 2 e 3, di tale decisione.]	
	( <sup>2</sup> ) [II.1.4. nel caso di prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati derivati da carni fresche di lagomorfi e altri mammiferi terrestri, il prodotto:  soddisfa le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria stabilite dal regolamento (CE) n. 119/2009 e proviene da un'azienda non soggetta a restrizioni per le malattie veterinarie che colpiscono gli animali in questione ed entro un raggio di 10 km dalla quale non si sono verificati focolai di tali malattie negli ultimi 30 giorni.]	
	II.1.5. il prodotto a base di carne, gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati:	
	( <sup>2</sup> ) II.1.5.1. [sono composti di carne e/o prodotti a base di carne proveniente/i da un'unica specie e sono stati sottoposti a un trattamento conforme alle prescrizioni dell'allegato II della decisione 2007/777/CE.]	
	( <sup>2</sup> ) oppure II.1.5.1. [sono composti di carne proveniente da più di una specie e successivamente alla miscelazione delle carni l'intero prodotto è stato sottoposto a un trattamento almeno equivalente al trattamento più rigoroso prescritto per gli ingredienti carnei del prodotto a base di carne dall'allegato II della decisione 2007/777/CE.]	
	( <sup>2</sup> ) oppure II.1.5.1. [sono stati preparati con carne di più di una specie e ciascun ingrediente carneo è stato sottoposto, prima della miscelazione, a un trattamento conforme alle prescrizioni per il trattamento delle carni di quella specie stabilite dall'allegato II della decisione 2007/777/CE.]	
	II.1.6. dopo il trattamento sono state adottate tutte le precauzioni per evitare contaminazioni.	
	( <sup>2</sup> ) [II.1.7. Garanzie supplementari:  nel caso di prodotti a base di carne di pollame che non sono stati sottoposti a un trattamento specifico e sono destinati a Stati membri o loro regioni che hanno ottenuto lo statuto di zona di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle in conformità all'articolo 15 della direttiva 2009/158/CE, la carne di pollame proviene da pollame che non è stato vaccinato con un vaccino vivo contro la malattia di Newcastle nei 30 giorni precedenti la macellazione.]	
	( <sup>2</sup> ) II.2. <b>Attestato sanitario</b>  Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) nn. 999/2001, 178/2002, 852/2004 e 853/2004 e certifica che i prodotti a base di carne, gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati sopra descritti sono stati prodotti conformemente a dette disposizioni e in particolare che:	
	II.2.1. provengono da stabilimenti che attuano un programma basato sui principi HACCP in conformità al regolamento (CE) n. 852/2004;	
	II.2.2. sono stati prodotti con materie prime conformi ai requisiti previsti dall'allegato III, sezioni I-VI, del regolamento (CE) n. 853/2004;	
	► <sup>(1)</sup> ( <sup>2</sup> ) o [II.2.3.1. i prodotti a base di carne sono stati ottenuti da carni di suini domestici che sono state sottoposte all'esame per individuare la presenza di trichinosi con risultati negativi oppure ad un trattamento freddo conformemente al regolamento (CE) n. 2075/2005;]	
	( <sup>2</sup> )( <sup>6</sup> ) o [II.2.3.1. i prodotti a base di carne sono stati ottenuti da carni di suini domestici ricavate da animali domestici della specie suina provenienti da un'azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2075/2005 o non svezzati di età inferiore a 5 settimane;] ◀	
	( <sup>2</sup> ) II.2.3.2. i prodotti a base di carne sono stati ottenuti da carni di cavallo o cinghiale selvatico che sono state sottoposte all'esame per individuare la presenza di trichinosi con risultati negativi, conformemente al regolamento (CE) n. 2075/2005;	
	( <sup>2</sup> ) II.2.3.3. gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati sono stati prodotti in conformità all'allegato III, sezione XIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;	
	II.2.4. recano una marchiatura di identificazione in conformità all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;	
	II.2.5. le etichette apposte sull'imballaggio dei prodotti a base di carne sopraindicati recano un bollo comprovante che essi provengono esclusivamente da carni fresche di animali macellati in macelli riconosciuti per l'esportazione verso l'Unione europea o di animali macellati in un macello speciale per la fornitura di carni per il trattamento prescritto a norma dell'allegato II, parti 2 e 3, della decisione 2007/777/CE;	



## ▼ M18

PAESE		Prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati per l'importazione	
		II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
II.2.6.	soddisfano le condizioni pertinenti stabilite dal regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;		
II.2.7.	sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai loro prodotti previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati in conformità alla direttiva 96/23/CE, in particolare all'articolo 29;		
II.2.8.	i mezzi di trasporto e le condizioni di carico dei prodotti a base di carne della presente partita soddisfano le prescrizioni d'igiene previste per l'esportazione verso l'Unione europea;		
II.2.9.	se contengono materiale proveniente da animali della specie bovina, ovina o caprina, le carni fresche e/o gli intestini utilizzati nella preparazione di prodotti a base di carne e/o di intestini trattati devono soddisfare le seguenti condizioni a seconda della categoria di rischio di BSE del paese d'origine:		
( <sup>2</sup> ) II.2.9.1.	per le importazioni da un paese o da una regione con un rischio trascurabile di BSE elencati nell'allegato della decisione 2007/453/CE, modificata:		
(1)	il paese o la regione sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE, in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001;		
(2)	i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i prodotti di origine animale sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati nel paese avente un rischio trascurabile di BSE e sono stati sottoposti a controlli ante e post-mortem;		
( <sup>2</sup> ) (3)	se nel paese o nella regione si sono verificati casi indigeni di BSE:		
( <sup>2</sup> ) a)	gli animali sono nati dopo la data di applicazione del divieto di alimentazione dei ruminanti con farine di carne e ossa e ciccioli provenienti da ruminanti; oppure		
( <sup>2</sup> ) b)	i prodotti di origine bovina, ovina e caprina non contengono e non sono derivati né dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.		
( <sup>2</sup> ) II.2.9.2.	per le importazioni da un paese o una regione con un rischio controllato di BSE elencati nell'allegato della decisione 2007/453/CE, modificata:		
(1)	il paese o la regione sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001;		
(2)	i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i prodotti di origine animale sono stati sottoposti a controlli ante e post-mortem;		
(3)	i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i prodotti di origine animale destinati all'esportazione non sono stati macellati, previo stordimento, tramite iniezione di gas nella cavità cranica o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;		
( <sup>2</sup> )( <sup>3</sup> ) (4)	i prodotti di origine bovina, ovina e caprina non contengono e non sono derivati dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini;		
( <sup>2</sup> )( <sup>4</sup> ) (5)	nel caso di intestini provenienti da un paese o una regione con un rischio trascurabile di BSE, le importazioni di intestini trattati devono soddisfare le seguenti condizioni:		
a)	il paese o la regione sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001;		
b)	i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati nel paese avente un rischio di BSE trascurabile e sono stati sottoposti a controlli ante e post-mortem;		
( <sup>2</sup> ) c)	se gli intestini provengono da un paese o una regione in cui si sono verificati casi indigeni di BSE:		
( <sup>2</sup> ) (i)	gli animali sono nati dopo la data di applicazione del divieto di alimentazione dei ruminanti con farine di carne e ossa e ciccioli provenienti da ruminanti; oppure		

▼ **M18**

PAESE	Prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati per l'importazione	
	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
		<p>(<sup>2</sup>) ii) i prodotti di origine bovina, ovina e caprina non contengono e non sono derivati dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001.</p> <p>(<sup>2</sup>) II.2.9.3. per le importazioni da un paese o una regione con un rischio indeterminato di BSE elencati nell'allegato della decisione 2007/453/CE:</p> <p>(1) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i prodotti di origine animale non sono stati alimentati con farine di carne e ossa o ciccioli provenienti da ruminanti e sono stati sottoposti a controlli ante e post-mortem;</p> <p>(2) i bovini, ovini e caprini da cui derivano i prodotti di origine animale non sono stati macellati, previo stordimento, tramite iniezione di gas nella cavità cranica o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>(<sup>2</sup>)(<sup>3</sup>) (3) i prodotti di origine bovina, ovina e caprina non sono derivati da:</p> <p>i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;</p> <p>iii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini;</p> <p>(<sup>2</sup>)(<sup>4</sup>) (4) nel caso di intestini provenienti da un paese o una regione con un rischio trascurabile di BSE, le importazioni di intestini trattati devono soddisfare le seguenti condizioni:</p> <p>a) il paese o la regione sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>b) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i prodotti di origine animale sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o una regione con un rischio trascurabile di BSE e sono stati sottoposti a controlli ante e post-mortem;</p> <p>(<sup>2</sup>) (c) se gli intestini provengono da un paese o una regione in cui si sono verificati casi indigeni di BSE:</p> <p>(<sup>2</sup>) i) gli animali sono nati dopo la data di applicazione del divieto di alimentazione dei ruminanti con farine di carne e ossa e ciccioli provenienti da ruminanti; oppure</p> <p>(<sup>2</sup>) ii) i prodotti di origine bovina, ovina e caprina non contengono e non sono derivati dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001.</p>
<i>Note</i>		
<b>Parte I:</b>		
— Casella I.8: regione (se del caso) come indicato nell'allegato II della decisione 2007/777/CE (quale da ultimo modificata).		
— Casella I.11.: luogo d'origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.		
— Casella I.15.: numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e automezzi), numero del volo (aerei) o nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico devono essere fornite informazioni distinte.		
— Casella I.19.: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) alle seguenti voci: 02.10, 16.01, 16.02 e 05. 04.		
— Casella I.23.: identificazione del container/numero di sigillo: solo se del caso.		
— Casella I.28.:specie: selezionare tra le specie indicate nella parte II 1.1 (A);		

▼ **M18**

PAESE	Prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati per l'importazione	
	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
<p><i>natura della merce:</i> scegliere tra i seguenti: prodotto a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati;</p> <p><i>macello:</i> numero di riconoscimento di qualsiasi macello o centro di lavorazione della selvaggina;</p> <p><i>deposito frigorifero:</i> qualsiasi impianto di stoccaggio;</p> <p><i>impianto di produzione:</i> numero di riconoscimento.</p> <p><b>Parte II:</b></p> <p>(<sup>1</sup>) Prodotti a base di carne di cui all'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 e stomaci, vesciche e intestini trattati che sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti previsti dall'allegato II, parte 4 della decisione 2007/777/CE.</p> <p>(<sup>2</sup>) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(<sup>3</sup>) In deroga al punto 4, possono essere importati le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contenenti materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali.</p> <p>Qualora non sia prescritta la rimozione della colonna vertebrale, le carcasse o le parti di carcasse bovine contenenti la colonna vertebrale sono identificate con una striscia blu chiaramente visibile sull'etichetta come indicato nell'allegato V, punto 11.3 a), del regolamento (CE) n. 999/2001.</p> <p>Per le importazioni, al documento di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 136/2004 va aggiunto il numero di carcasse bovine o di parti di carcasse bovine per le quali è o non è prescritta la rimozione della colonna vertebrale.</p> <p>(<sup>4</sup>) Applicabile unicamente alle importazioni di intestini trattati.</p> <p>(<sup>5</sup>) In deroga al punto 3, possono essere importati le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contenenti materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali.</p> <p>Qualora non sia prescritta la rimozione della colonna vertebrale, le carcasse o le parti di carcasse bovine contenenti la colonna vertebrale sono identificate con una striscia blu chiaramente visibile sull'etichetta come indicato nell'allegato V, punto 11.3 a), del regolamento (CE) n. 999/2001.</p> <p>Per le importazioni, al documento di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 136/2004 vanno aggiunte informazioni specifiche sul numero di carcasse bovine o di parti di carcasse bovine per le quali è o non è prescritta la rimozione della colonna vertebrale.</p> <p>►(<sup>1</sup>) (<sup>6</sup>) Unicamente per i paesi terzi contrassegnati dalla lettera «K» nella colonna «GS» dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010. ◀</p> <p>Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri, esclusi quelli a secco o in filigrana.</p>		
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>Firma:</p>		

► (<sup>1</sup>) **M19**





PAESE

Prodotti a base di carne e/o stomaci, vesciche e  
intestini trattati per il transito e il deposito

Parte II: Certificazione		II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
	<p><b>II. Attestato sanitario</b></p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il prodotto a base di carne <sup>(1)</sup> per il transito e/o per il deposito <sup>(2)</sup> di cui al presente certificato:</p> <p>II.1. proviene da un paese o da una regione dai quali, al momento della macellazione degli animali da cui è ottenuta la carne contenuta nel prodotto a base di carne o negli stomaci, nelle vesciche o negli intestini trattati, è autorizzata l'importazione nella CE ai sensi dell'allegato II della decisione 2007/777/CE e</p> <p>II.2. soddisfa le pertinenti condizioni di polizia sanitaria di cui all'attestato di polizia sanitaria del modello di certificato contenuto nell'allegato III della decisione 2007/777/CE.</p>		
<p><b>Note</b></p> <p><b>Parte I:</b></p> <p>— Casella I.8: regione (se del caso) a norma dell'allegato II della decisione 2007/777/CE della Commissione [la presente decisione (quale da ultimo modificata)].</p> <p>— Casella I.11: Luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.</p> <p>— Casella I.15: Numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero del volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.</p> <p>— Casella I.19: Usare i codici SA appropriati: 02.10, 16.01, 16.02, 05.04.</p> <p>— Casella I.23: identificazione del container/numero di sigillo: se del caso.</p> <p>— Casella I.28: «Specie»: selezionare tra le specie di cui alla parte II 1.1. (A);</p> <p style="padding-left: 40px;">«Natura della merce»: scegliere tra i seguenti: prodotto a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati;;</p> <p style="padding-left: 40px;">«Tipo di trattamento»: specificare la descrizione del trattamento effettuato come indicato nell'allegato II della decisione 2007/777/CE della Commissione (come da ultimo modificata);</p> <p style="padding-left: 40px;">«Macello»: qualsiasi macello o «centro di lavorazione della selvaggina»;</p> <p style="padding-left: 40px;">«Deposito frigorifero»: qualsiasi struttura di deposito.</p> <p><b>Parte II:</b></p> <p><sup>(1)</sup> Prodotti a base di carne di cui al punto 7.1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 e stomaci, vesciche e intestini trattati che sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui all'allegato II, parte della decisione 2007/777/CE.</p> <p><sup>(2)</sup> Conformemente all'articolo 12, paragrafo 4, o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio.</p> <p>— La firma deve essere di colore diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri, esclusi quelli a secco o in filigrana.</p>			
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Cognome e nome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p style="text-align: right;">Qualifica e titolo:</p> <p style="text-align: right;">Firma:</p>			